



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 12 settembre 2014

I divieti d'entrata pronunciati dall'UFM dovranno essere limitati nel tempo

Sentenza C-5819/2012 del 26 agosto 2014:

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto il ricorso interposto da un padre di famiglia bosniaco contro un divieto d'entrata di durata indeterminata impostogli dall'Ufficio federale della migrazione (UFM). Modificando la sua precedente giurisprudenza, il TAF ha stabilito che l'UFM è tenuto a fissare sempre una durata determinata per ogni divieto d'entrata che pronuncia.

Nel 2009 il cittadino bosniaco, oggi quarantatreenne, aveva raggiunto in Svizzera la moglie, con la quale ha poi avuto due figli. Nel mese di ottobre 2011 è stato condannato a tre anni di pena detentiva per aver commesso, nello spazio di undici mesi scarsi, più di una trentina di furti con scasso. Il valore totale della refurtiva ammontava a circa 375 000 franchi e i danni materiali approssimativamente a 48 000 franchi. In seguito alla condanna, l'interessato aveva perso il diritto di soggiorno ed era stato allontanato dalla Svizzera. Infine, il 9 ottobre 2012 l'UFM aveva pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata di durata indeterminata.

Nei casi gravi, l'UFM poteva sinora pronunciare divieti d'entrata di durata indeterminata. Secondo la nuova prassi del TAF, invece, simili divieti non sono più ammessi. D'ora in poi l'UFM dovrà imperativamente stabilire una durata determinata per ogni divieto d'entrata pronunciato. Il cambiamento di prassi si impone in particolare in seguito al recepimento nel diritto svizzero, decretato dall'Assemblea federale, della direttiva CE sul rimpatrio, la quale non prevede divieti d'entrata senza limiti di tempo. Anche l'art. 121 cpv. 5 della Costituzione federale, indirettamente applicabile, fissa la durata massima dei divieti d'entrata a 15 anni.

La nuova prassi accorda ancora un ampio margine d'apprezzamento all'UFM. Nei confronti di chi rappresenta un grave pericolo, ad esempio, il divieto d'entrata può essere pronunciato per una durata compresa tra i 5 e i 15 anni, e in caso di recidiva può estendersi fino a 20 anni. La durata del divieto va sempre stabilita nel rispetto del principio di proporzionalità: in ogni caso specifico va tenuto conto sia degli interessi personali delle persone coinvolte, sia del rischio che esse rappresentino per beni giuridici particolarmente preziosi quali la vita, l'integrità fisica e sessuale e la salute.

Secondo il TAF l'interessato, che per anni aveva fatto il delinquente per mestiere, è a rischio di recidiva. Il grave pericolo che egli rappresenta per la pubblica sicurezza giustifica il suo

respingimento per un lungo periodo. Tuttavia, dato che da tempo non ha più commesso reati contro l'integrità fisica, e che in Svizzera non ha mai commesso furti con scasso a mano armata, il divieto d'entrata non può essergli inflitto per la durata massima prevista. Con queste premesse, egli non rappresenta una minaccia per beni giuridici di primaria importanza quali la vita. Nemmeno le misure di respingimento di durata illimitata precedentemente previste valevano «a vita», in quanto dopo 10 anni veniva riconosciuto il diritto di chiederne il riesame. Devono avere il loro peso anche gli interessi personali dell'interessato, quelli della moglie e in modo particolare il bene dei figli, poiché la loro vita familiare può essere vissuta soltanto in modo molto limitato durante il periodo in cui vige il divieto d'entrata. Il TAF accoglie parzialmente il ricorso e limita la durata del divieto d'entrata a 8 anni. La misura si applica nel territorio sovrano di tutti gli Stati Schengen.

La sentenza è definitiva e non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto:

Ivo Bähni, responsabile supplente della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch.